

BlogDUE

Dal nuovo sistema di anonimizzazione delle cause alla digitalizzazione della giustizia europea: quale tutela dei dati personali nello svolgimento dell'attività giurisdizionale da parte della Corte di giustizia UE?

Giulia D'Agnone (Ricercatore tipo B in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Camerino) – 13 giugno 2023

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Digitalizzazione e uso dell'intelligenza artificiale nell'attività della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 3. Digitalizzazione della giustizia europea e trattamento dei dati personali nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. – 4. Alcune brevi osservazioni circa la tutela offerta in caso di trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dei giudici europei.

1. Recentemente la Corte di giustizia dell'Unione europea ha scelto di anonimizzare le cause pendenti tra persone fisiche o tra persone fisiche e persone giuridiche il cui nome non sia distintivo attraverso l'assegnazione di un nome fittizio. A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, il precedente sistema volto a rendere anonime alcune cause, che consisteva nella sostituzione dei nomi con iniziali, è stato superato dall'attribuzione di un nome fittizio mediante un generatore automatico informatizzato.

Si tratta di una misura per la salvaguardia dei dati personali che risponde all'esigenza di facilitare l'individuazione delle cause anonimizzate – oggi in larga misura, in ragione di detta difficoltà, individuate con il numero di causa –, e permetterne una più agevole citazione (v. quanto emerge dal [sito](#) stesso della Corte), mediante il ricorso all'intelligenza artificiale. Quest'ultima, infatti, suddividendo le parole in sillabe e aggregandole in maniera casuale, è in grado di generare nomi fittizi garantendone la non coincidenza con nomi reali. L'adozione di tale misura offre lo spunto per verificare se sussistano, ed eventualmente esaminare quali siano, le ulteriori attività affidate all'intelligenza artificiale o alle tecnologie digitali di ultima generazione per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale dei giudici del Kirchberg.

Inoltre, poiché, come noto, il ricorso alla digitalizzazione comporta l'acquisizione e il trattamento di numerosi dati (anche) a carattere personale, si ritiene essenziale verificare quale sia la tutela offerta dall'ordinamento europeo allorché la tecnologia sia impiegata nell'ambito dell'esercizio delle attività di giustizia europea: è infatti poco nota la disciplina in materia di

protezione dei dati applicata dalla Corte stessa nell'esercizio delle sue funzioni.

In questo breve Blog si procederà dunque, innanzitutto, a una disamina degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale dei quali si avvale la Corte di giustizia dell'Unione europea (il riferimento è all'istituzione nel suo complesso, e anche il termine "Corte" sarà utilizzato in tal senso. Ove necessario, sarà fatto specifico riferimento agli organi giurisdizionali che la compongono), per poi verificare le modalità predisposte dall'istituzione per assicurare il rispetto dei dati personali nello svolgimento dell'attività giurisdizionale. Seguiranno alcune brevi riflessioni al riguardo.

2. La digitalizzazione costituisce una condizione chiave per garantire una giustizia efficace. La pandemia legata alla diffusione del Covid-19 ha comportato la necessità per l'Unione europea di accelerare le riforme volte alla digitalizzazione della trattazione delle cause da parte delle istituzioni giudiziarie, lo scambio di informazioni e di documenti tra le parti nonché di garantire un accesso agevole alla giustizia per tutti (Cfr. [relazione sullo Stato di diritto 2020 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea \(COM\(2020\) 580 final\)](#)). Al tempo stesso, tuttavia, è evidente che l'accesso alla giustizia non può essere garantito esclusivamente per via elettronica, risultando altrimenti precluso a quanti non possono accedere a internet. La stessa Corte di giustizia dell'Unione europea lo ha asserito in relazione a una procedura di conciliazione extragiudiziale prevista con riguardo a controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, evidenziando come l'esercizio di determinati diritti "potrebbe essere reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile per taluni singoli, e segnatamente per coloro che non dispongono di un accesso a Internet, qualora si potesse accedere soltanto elettronicamente alla procedura" (sentenza della Corte del 18 marzo 2010, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, *Alassini e a.*, punti 58 e 60).

Ciò non ha comunque escluso che negli ultimi anni anche in seno alla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea siano state avviate una serie di iniziative volte ad aumentare la sicurezza, la qualità e la produttività della sua attività attraverso l'uso di tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, *big data*, *blockchain*/DLT, ed è stato inoltre istituito un *Innovation Lab* con l'obiettivo, tra gli altri, di creare una *roadmap* quinquennale con progetti e iniziative prioritarie in tal senso.

Già dal 2018, ad esempio, è possibile depositare, consultare e notificare atti processuali per via elettronica, mediante l'applicazione informatica E-curia comune ai due organi giudicanti che compongono la Corte (v. le condizioni di utilizzo nell'apposita [pagina](#) del sito della Corte).

In aggiunta, dal 1° aprile di quest'anno è possibile fare domanda per avvalersi dello strumento della videoconferenza per le udienze di discussione in seno al Tribunale (V. al riguardo il [comunicato stampa n. 58/23 del 31 marzo 2023](#)).

Inoltre, uno [studio della Commissione sull'uso della tecnologia nel settore della giustizia](#) del 2020 ha reso note ulteriori iniziative volte a una maggiore digitalizzazione nell'ambito dell'attività della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, quella di introdurre *eTranslation*, un servizio di traduzione automatica destinato alle amministrazioni pubbliche europee; ma anche altre, volte a dare avvio al riconoscimento automatico del parlato (*speech-to-text*) per automatizzare la trascrizione durante i procedimenti giudiziari; nonché un progetto di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) con l'obiettivo di digitalizzare i documenti cartacei.

3. Se dunque sono numerose le iniziative per la digitalizzazione della giustizia europea, si tratta di capire come vengano assicurati la raccolta, il trattamento di dati personali e la *privacy*, ma soprattutto se sia approntata un'efficace tutela in caso di violazioni.

Al riguardo si pone il problema, da un lato, di garantire la tutela di tali diritti anche dinanzi ai giudici europei; dall'altro lato, di assicurare l'indipendenza dell'attività di *ius dicere*.

La necessità di un bilanciamento tra queste due esigenze è stata d'altronde colta anche dal legislatore europeo, dal momento che il [regolamento \(UE\) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018](#) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati esclude il trattamento dei dati personali effettuato dalla Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali dalle missioni di controllo del Garante europeo della protezione dei dati (art. 57, par. 1, lett. a)), sul presupposto che non sia "opportuno che rientri nella competenza di controllo del Garante europeo della protezione dei dati il trattamento di dati personali effettuato dalla Corte di giustizia nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della Corte nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale". Per tali trattamenti, infatti, si sottolinea la necessità di un controllo indipendente, ad esempio attraverso un meccanismo interno (considerando 74). Ciò in maniera speculare a quanto previsto più in generale dal GDPR ([regolamento \(UE\) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati](#)) il quale esclude la competenza delle autorità di controllo per il monitoraggio dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (art. 55, par. 3; v. anche il considerando n. 20).

Nello svolgimento dell'attività giurisdizionale dei giudici europei, dunque, come viene assicurato il controllo sul trattamento dei dati?

Ebbene, la Corte di giustizia e il Tribunale, con due decisioni adottate nel 2019 ([decisione della Corte di giustizia, del 1° ottobre 2019](#), e [decisione del Tribunale, del 16 ottobre 2019](#)) hanno istituito un meccanismo di controllo

interno in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali.

In base a tale disciplina è il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale a pronunciarsi sulle domande delle persone fisiche relative trattamento dei dati personali, in linea di principio, entro un termine di due mesi, scaduto il quale la mancata risposta equivale a rigetto implicito della domanda. Ai sensi delle due decisioni del 2019, la decisione del cancelliere può, sempre entro il termine di due mesi, essere oggetto di un reclamo a un comitato istituito, rispettivamente, presso la Corte di giustizia e il Tribunale. Tale organo dispone di un termine di quattro mesi per pronunciarsi su un reclamo e, in maniera simile a quanto accade per il cancelliere, la mancata risposta equivale a conferma implicita della decisione oggetto del reclamo.

4. Nella disegnata ricerca di equilibrio – in prospettiva sempre più indifferibile, in ragione del crescente impiego di sistemi digitali anche in ambito giudiziario – tra il trattamento dei dati personali per fini di giustizia e il diritto alla protezione degli stessi, alcuni profili relativi alla tutela offerta in caso di trattamento nell'ambito della funzione giurisdizionale svolta dai giudici del Kirchberg sollecitano alcune osservazioni.

La prima è che non è del tutto evidente il confine tra le attività che rientrano nell'ambito delle funzioni giurisdizionali e quelle che non vi rientrano, essendo perciò oggetto di diversa disciplina.

La Corte ha avuto occasione di esprimersi in merito in un caso piuttosto recente riguardante una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi circa l'interpretazione dell'art. 55, par. 3, del GDPR. I giudici europei hanno stabilito che rientra nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali l'attività di mettere a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento (sentenza della Corte del 24 marzo 2022, causa C-245/20, *Autoriteit Persoonsgegevens*), interpretando perciò estensivamente la nozione di “funzioni giurisdizionali”, riferendola all'insieme delle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell'ambito della loro attività giurisdizionale (punto 34 della sentenza).

Occorrerà tuttavia verificare se lo stesso orientamento sarà applicato in relazione all'attività della stessa Corte, così che anche l'ambito di applicazione della tutela offerta a livello europeo per i trattamenti effettuati dalla Corte di giustizia e dal Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali sia da interpretare in maniera estensiva.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l'esistenza di rimedi giurisdizionali addizionali rispetto alla tutela a carattere amministrativo approntata internamente dalla Corte di giustizia e dal Tribunale, come descritta al paragrafo precedente.

Infatti, con riferimento agli ordinamenti nazionali, la Corte ha ribadito che i rimedi amministrativi e quelli civili previsti per la tutela dei dati personali

possono essere esercitati contemporaneamente e indipendentemente l'uno dall'altro (v. sentenza della Corte del 12 gennaio 2023, causa C-132/21, *Budapesti Elektromos Művek*, punto 35), ricordando che il GDPR non prevede alcuna priorità o competenza esclusiva o regola di prevalenza per quanto riguarda la valutazione effettuata dall'autorità di controllo o da un tribunale in merito all'esistenza di una violazione dei diritti in questione. Di conseguenza, ha osservato che i rimedi amministrativi e civili previsti dal GDPR possono essere esercitati contemporaneamente e indipendentemente l'uno dall'altro, in quanto “la messa a disposizione di diversi mezzi di ricorso rafforza [...] l'obiettivo enunciato [...] di garantire a qualsiasi persona interessata che ritenga che i diritti di cui gode a norma di tale regolamento siano violati di disporre del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo conformemente all'articolo 47 della Carta” (punto 40).

Per quanto riguarda l'istituzione giudiziaria europea, avverso una decisione adottata dal cancelliere del Tribunale o della Corte di giustizia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle funzioni giurisdizionali, può essere presentato un ricorso giurisdizionale. E al riguardo, il quinto paragrafo dell'art. 4 di entrambe le decisioni del 2019 prevede che un eventuale ricorso giurisdizionale pone fine alla competenza del comitato a trattare il reclamo avverso la decisione del cancelliere.

Da un lato, dunque, è assicurata la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale in aggiunta a quella di carattere amministrativo prevista dalle due decisioni del 2019; dall'altro lato, tuttavia, stante il tenore letterale delle disposizioni in questione, le due tutele parrebbero alternative tra loro piuttosto che cumulabili.

Solo il prossimo futuro, con il progressivo incremento della digitalizzazione delle attività giudiziarie a Lussemburgo e la conseguente necessità di una sempre maggiore tutela dei dati personali, potrà dimostrare se i meccanismi di tutela approntati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea si dimostreranno all'altezza delle nuove sfide.